CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 23 ottobre 2000, n. 5670.

Riforma T.A.R. Emilia Romagna – Bologna: II Sezione, 24 gennaio 2000, n. 75.

In base al principio del favor voti, e poiché la legge 25 marzo 1993, n. 81 non ha abrogato il sesto comma ora nono dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, né tale norma – alla luce delle modifiche apportate al sistema elettorale – può considerarsi operante solo nel caso di voto a due liste collegate allo stesso candidato sindaco, quando un elettore abbia votato due liste collegate a due diversi candidati sindaci ed abbia espresso la preferenza per un candidato consigliere appartenente a una di queste, è valido il voto espresso per il candidato consigliere e per la lista di appartenenza.

Omissis.
La censura riguarda un voto espresso nella Sezione 354; nel verbale dell'istruttoria prefettizia è, in proposito, precisato: "si riscontra una scheda riportante il nome … a fianco del simbolo … (segnato) e con un segno sul simbolo della lista … (segnato)".
Secondo l'appellante tale preferenza sarebbe pienamente valida, giusta quanto ritenuto, in un caso analogo, da questa stessa Sezione; per il TAR, invece, il voto di preferenza così espresso appare – alla luce della disciplina introdotta dalla legge n. 81 del 1993 - del tutto ambiguo, in quanto il segno è stato apposto su liste facenti capo a differenti candidati sindaco; donde l'impossibilità di attribuire correttamente la preferenza anche al candidato sindaco collegato alla lista votata e la correttezza del disposto annullamento.
Il convincimento espresso dal TAR è condiviso dall'odierno appellato, secondo cui il disposto di cui all'art. 57, comma 6, del TU n. 570 del 1960 (per il quale: "se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati"), opererebbe, oggi, alla luce della novella introdotta dalla legge n. 81 del 1993, solo nell'ipotesi di indicazione di distinti contrassegni, ma di liste collegate allo stesso candidato sindaco; e il precedente giurisprudenziale di questa Sezione, invocato dall'appellante (decisione n. 1131 del 1995), atterrebbe proprio ad una ipotesi di questo tipo, non estensibile alla presente, diversa fattispecie.
La Sezione ritiene fondata e assorbente la censura svolta dall'appellante.
Sul piano letterale, invero, l'art. 34 della legge n. 81 del 25 marzo 1993, opera una abrogazione espressa di una serie di norme tra le quali, in particolare, i commi primo, secondo e terzo dell'art. 57 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali); non abroga, invece, il comma 6, sopra riportato, dello stesso articolo; né, tenuto conto delle novità introdotte con riguardo all'elezione del sindaco, ne limita l'operatività alla sola ipotesi in cui la duplice preferenza di lista riguardi – secondo l'assunto dell'appellato – solo liste collegate allo stesso candidato sindaco.
Sul piano logico, il legislatore del 1993 ha inteso confermare il favor già manifestato in precedenza per la conservazione della volontà espressa dall'elettore; volontà riconosciuta nella preferenza accordata al candidato in concreto individuato.
L'annullamento della volontà espressa dall'elettore non è apparso coerente, infatti, con il favor voti in un caso in cui l'ambiguità connessa alla duplice indicazione di lista è parsa superabile attraverso la puntuale indicazione di un candidato appartenente ad una delle liste segnate (nella specie indicato, tra l'altro, con assoluta chiarezza, per nome e cognome).
E' dato, anzi, ritenere che proprio l'introduzione della indicazione nominativa obbligatoria del candidato consigliere comunale (con esclusione di quella numerica, in precedenza consentita - art. 7, comma 2, della legge 81/1993) abbia indotto il legislatore del 1993 – stante la maggiore certezza derivante da tale tipo di indicazione – a fare salva la preferenza così espressa, pur a fronte di una duplice indicazione di lista, anche in presenza degli aspetti innovativi introdotti da quella stessa legge.
La salvezza accordata a detta modalità di espressione della preferenza non appare, infatti, inconciliabile con l'attuale sistema elettorale, laddove questo ricollega direttamente il voto accordato a favore della lista al candidato sindaco da essa espresso, ancorché non materialmente indicato dall'elettore (art. 6, comma 3, terzo periodo, della legge n. 81/1993: "ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste").

Nel far salvo nella sua pienezza il disposto di cui all'art. 57, sesto comma, del TU del 1960 il legislatore del 1993, infatti, ha inteso coerentemente assegnare alla volontà nominativamente espressa a favore di un candidato consigliere comunale carattere prevalente rispetto alla contraddittoria indicazione, con semplice crocesegno, di due distinte liste.
A conclusioni diverse avrebbe potuto pervenirsi, in ipotesi, nel caso in cui l'elettore, oltre ad indicare il candidato consigliere appartenente ad una delle liste segnate, avesse anche materialmente barrato la casella contenente il nominativo del candidato sindaco collegato all'altro contrassegno di lista pure segnato, in quanto, in tal caso, si sarebbe avuta una contraddittoria indicazione di nominativi diversi (quello di un candidato consigliere appartenente a una lista e di un candidato sindaco di altra lista); ma tanto non si è verificato nella specie, dato che la casella del candidato sindaco di altra lista non risulta segnata.
Omissis.